SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2002.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge n. 440/1985, a favore del sig. Umberto Emilio Bindi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio al cantautore sig. Umberto Emilio Bindi (in arte Umberto Bindi), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Umberto Emilio Bindi, nato a Genova il 12 maggio 1932.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Registro n. 4, foglio n. 224

02A05859

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2002.

Modifica al decreto di riconoscimento di titolo di studio estero del sig. Roldan Rodriguez quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 22 marzo 2002, con il quale si riconosceva il titolo di «Titulado mercantil y empresarial» conseguito dal sig. Roldan Rodriguez in Spagna, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento solo ad uno dei cognomi dell'istante e il secondo di detti cognomi è stato indicato invece come nome;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Roldan Rodriguez;

Decreta:

art. 1.

Il decreto datato 22 marzo 2002 con il quale si riconosceva il titolo di «Titulado mercantil y empresarial», conseguito dal sig. Roldan Rodriguez in Spagna, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commericalisti, in tutte le parti in cui si fa riferimento nominativamente al richiedente è integrato come segue: la frase «sig. Roldan Josè Rodriguez», è sostituita con la frase «sig. Roldan Rodriguez Antonio Josè».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 22 marzo 2002.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A05857

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 2002.

Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale n. 11612 del 1° settembre 1992, con cui all'art. 1 veniva approvato, in sostituzione di quello fino allora in uso, il nuovo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2001, n. 398, è stato istituito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Ritenuto che il nuovo assetto istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco debba costituire anche occasione per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni storico culturali del Corpo stesso;

Considerato pertanto opportuno ripristinare lo stemma in uso alla data di costituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 11612 del 1° settembre 1992, è abrogato.

Art. 2.

Lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da una fiamma che sormonta una circonferenza sovrapposta a due asce incrociate, come riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 6 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO A

DIPARTIMENTO DEI VIGLILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

02A05869
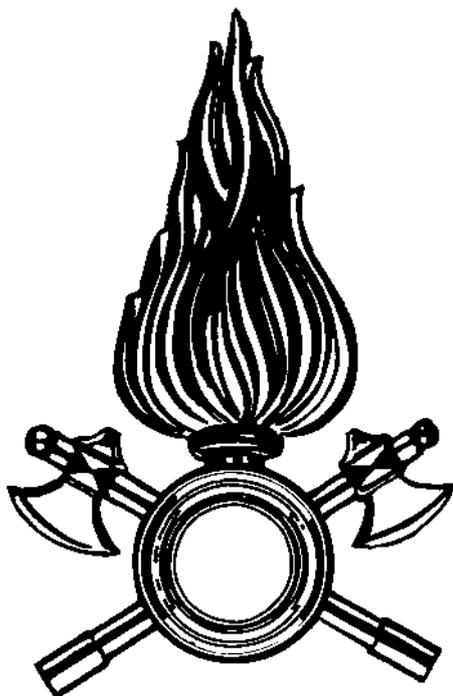
DECRETO 6 maggio 2002.

Rettifica del termine di presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 2002 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI

Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2002 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 degli enti locali al 31 marzo 2002;

Visto il precedente decreto ministeriale del 7 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002, contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 2002 delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Ritenuto di dover modificare le scadenze previste nel citato decreto ministeriale del 7 febbraio 2002 a seguito del rinvio del termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2002;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 7 febbraio 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

il termine del 30 aprile 2002 indicato all'art. 1, comma 2, è sostituito con il termine 31 maggio 2002;

il termine del 30 aprile 2002 indicato all'art. 3, comma 2, è sostituito con il termine del 31 maggio 2002.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: MALINCONICO

02A05866

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 gennaio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato all'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato all'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università», dedicato all'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 14x13 ¼; colore: tre; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura a sinistra un ritratto di Luigi Bocconi e a destra il palazzo storico dell'omonima Università commerciale istituita nel 1902, antica sede in via Statuto di Milano; a sinistra è riprodotto il sigillo dell'Ateneo.

Completano i francobolli la leggenda «UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della divisione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A05868

DECRETO 10 aprile 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un fracobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicato alla Polizia di Stato, nel 150° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante rioranizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 401»;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato alla Polizia di Stato, nel 150° anniversario dell'istituzione;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Polizia di Stato, nel 150° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura in primo piano a sinistra due agenti di Polizia, un uomo e una donna; sullo sfondo sono rappresentati elementi indispensabili per l'attività operativa e investigativa del Corpo e precisamente una «volante» e il video di un computer, dove figurano un identikit e lo stemma della Polizia di Stato.

Completano il francobollo la leggenda «150° ANNIVERSARIO POLIZIA DI STATO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della divisione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A05867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela «Moscato di Scanzo», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Scanzo», già sottozona autonoma ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Scanzo» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;

Viste le istanze e controdeduzioni riguardanti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione proposto presentate dai seguenti soggetti: consorzio tutela Valcalepio, azienda vitivinicola Medolago Albani, azienda vitivinicola Catinella, azienda agricola La Rovere, azienda vitivinicola La Tordela, azienda agricola Tenuta degli Angeli;

Visto il parere negativo del Comitato in merito alle predette istanze e controdeduzioni, espresso nella riunione del 27 marzo 2002, e considerata comunque la necessità di designare la riconoscenda denominazione di origine controllata quale «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», già riconosciuta a denominazione di origine controllata «Valcalepio» - sottozona autonoma «Moscato di Scanzo» con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 e successive modifiche ed è approvato nel testo annesso il disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

3. La denominazione di origine controllata «Valcalepio» accompagnata dalla specificazione «Moscato di Scanzo», di cui al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valcalepio» - sottozona autonoma «Moscato di Scanzo», della denominazione di origine controllata «Valcalepio» approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche, deve intendersi revocata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla

denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro il 30 giugno 2002.

2. I vigneti gia iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma «Moscato di Scanzo», devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma «Moscato di Scanzo» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Art. 5.

1. Il vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - «Moscato di Scanzo» che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, usufruisce di un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttri o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, con la rivendicazione della denominazione di origine controllata «Valcalepio» con la specificazione «Moscato di Scanzo» a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o di anni precedenti, purché documentabili.

2. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente decreto, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'originale controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'originale controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del comune di Scanzorosciate compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, via Piave (località Negrone), vie Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.

4.5 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

produzione uva tonn./ettaro 7;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di Scanzorosciate.

5.2 *Deroghe alla zona di vinificazione.*

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta e che già effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali operazioni anche nell'intero territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle stesse.

5.3 *Elaborazione.*

La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata) fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

5.4 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino è del 30%.

5.5 *Invecchiamento.*

Il vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni.

5.6 *Immissione al consumo.*

Per il vino a denominazione di origine contrrollata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1º novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche e consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;

odore delicato, intenso persistente, caratteristico;

sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol., di cui almeno il 14,00% svolto, con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e il 100 g/l;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 24 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 *Qualificazioni.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Menzioni facoltative.*

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

7.3 *Annata.*

Nell'etichettatura del vino l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I contenitori del vino Moscato di Scanzo debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore a 750 ml.

02A04956

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2002.

Nomina dei commissari liquidatori del consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive 7 marzo 2002, con il quale il consorzio agrario provinciale di Sassari è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all' esercizio provvisorio d'impresa, di cui all'art. 206 L.F.;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla nomina degli organi della liquidazione amministrativa, ed in particolare il secondo comma del citato articolo che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Ritenuto opportuno, vista la rilevanza sociale dei consorzi agrari, anche alla luce dell'attuale fase di transizione da questi attraversata, prevedere per il nominato consorzio una terna commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefano Bertollini, nato a Roma il 19 luglio 1954, domiciliato in Nettuno (Roma), via Sangallo n. 56;

il dott. Davide Marini, nato a Cagliari il 6 settembre 1966, domiciliato in Cagliari, via San Benedetto n. 1;

il dott. Graziano Poppi, nato a Soliera (Modena) il 25 agosto 1950, domiciliato in Soliera (Modena), via Serrasina n. 438,

sono nominati commissari liquidatori del consorzio agrario provinciale di Sassari.

La decorrenza viene fissata agli esiti degli adempimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A04957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi e Sistemi, unità di Battipaglia e Milano-Bicocca. (Decreto n. 30781).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pirelli Cavi e Sistemi - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 gennaio 2001 e 18 dicembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi e Sistemi, con sede in Milano, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000 unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 110 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1999 con decorrenza 4 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000 unità di Battipaglia (Salerno) per un massimo di 32 unità lavorative, unità di Milano-Bicocca per un massimo di 7 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 4 aprile 2000.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è prorogato per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001 unità di Battipaglia (Salerno) per un massimo di 29 unità lavorative, unità di Milano-Bicocca per un massimo di 2 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04913

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Sistemi Industriali, unità di Genova, Milano, Monfalcone e Montebello Vicentino. (Decreto n. 30782).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Sistemi industriali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30761, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 dicembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30761, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Sistemi industriali, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 23 unità lavorative; Milano, per un massimo di 17 unità lavorative; Monfalcone (Gorizia), per un massimo di 27 unità lavorative; Montebello Vicentino (Vicenza), per un massimo di 7 unità lavorative; per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 21 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 22 gennaio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 22 luglio 2001 al 21 gennaio 2002, unità di Genova, per un massimo di 19 unità lavorative; Milano, per un massimo di 15 unità lavorative; Monfalcone (Gorizia), per un massimo di 17 unità lavorative; Montebello Vicentino (Vicenza), per un massimo di 4 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04914

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, unità di Bozzolo, Casalbuttano e Milano. (Decreto n. 30783).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30762, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 25 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 dicembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30762, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano, unità di:

Bozzolo (Mantova) per un massimo di 30 unità lavorative;

Casalbuttano (Cremona) per un massimo di 16 unità lavorative,

per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo: dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000, unità di:

Bozzolo (Mantova) per un massimo di 25 unità lavorative;

Casalbuttano (Cremona) per un massimo di 14 unità lavorative;

Milano per un massimo di una unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 1° dicembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è prorogato per il periodo: dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000, unità di:

Bozzolo (Mantova) per un massimo di 24 unità lavorative;

Casalbuttano (Cremona) per un massimo di 12 unità lavorative;

Milano per un massimo di 2 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 1° giugno 2000.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 è prorogato per il periodo: dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001, unità di:

Bozzolo (Mantova) per un massimo di 21 unità lavorative;

Casalbuttano (Cremona) per un massimo di 9 unità lavorative;

Milano per un massimo di una unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04915

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMA Group, unità di Castelmaggiore e Funo di Argelato. (Decreto n. 30784).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. AMA Group, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30763, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30763, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMA Group, con sede in Castelmaggiore (Bologna), unità di Castelmaggiore e Funo di Argelato (Bologna) per un massimo di 14 unità lavorative per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2001 con decorrenza 8 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04916

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bormioli Rocco e figlio, unità di Fidenza, Parma e Solignano. (Decreto n. 30785).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bormioli Rocco e figlio tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30764, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 gennaio 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30764, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bormioli Rocco e figlio, con sede in Parma, unità di:

Fidenza (Parma) per un massimo di una unità lavorativa;

Parma per un massimo di 312 unità lavorative;

Solignano (Parma) per un massimo di 12 unità lavorative,

per il periodo dal 20 agosto 2001 al 19 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 2001 con decorrenza 20 agosto 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo: dal 20 febbraio 2002 al 19 agosto 2002, unità di:

Fidenza (Parma) per un massimo di una unità lavorativa;

Parma per un massimo di 247 unità lavorative;

Solignano (Parma) per un massimo di 12 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04917

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamberti, unità di Albizzate e Gallarate. (Decreto n. 30786).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lamberti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamberti, con sede in Albizzate (Varese), unità di

Albizzate e Gallarate (Varese) per un massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2001 con decorrenza 2 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04918

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TFL Italia, unità di Brescia e S. Croce sull'Arno. (Decreto n. 30787).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TFL Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30767, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30767, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TFL Italia, con sede in Milano, unità di:

Brescia per un massimo di 13 unità lavorative;

S. Croce sull'Arno (Pisa) per un massimo di una unità lavorativa,

per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1° gennaio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo: dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, unità di:

Brescia per un massimo di 16 unità lavorative;

S. Croce sull'Arno (Pisa) per un massimo di una unità lavorativa.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 1° luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04919

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, unità di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona. (Decreto n. 30788).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta CNC - Consorzio nazionale concessionari, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30768, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30768, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in Roma, unità di:

Ancona - per un massimo di 14 unità lavorative;

Bari - per un massimo di 10 unita lavorative;

Bologna - per un massimo di 15 unità lavorative;

Cagliari - per un massimo di 5 unità lavorative;

Catanzaro - per un massimo di 17 unità lavorative;

Firenze - per un massimo di 27 unità lavorative;

Milano - per un massimo di 25 unità lavorative;

Napoli - per un massimo di 21 unità lavorative;

Palermo - per un massimo di 13 unità lavorative;

Roma - per un massimo di 96 unità lavorative;

Torino - per un massimo di 23 unità lavorative;

Verona - per un massimo di 34 unità lavorative,

per il periodo dal 1° novembre 2001 al 30 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 2001 con decorrenza 1° novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04920

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, unità di Taranto. (Decreto n. 30789).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ilva, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, con sede in Milano, unità di Taranto, per un massimo di 561 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04921

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 30790).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Dublo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 27368 del 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 marzo 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 30771, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30771, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo, unità di: Latina Scalo, per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo: 2 settembre 2000 al 1° marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04922

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, unità di Borgo San Dalmazzo. (Decreto n. 30791).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bertello tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 29284 del 13 dicembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 30772, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30772, datato 21 febbraio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) unità di Borgo San Dalmazzo, per un massimo di 36 unità lavorative, per il periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04923

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Colonna 2000, unità di Roma. (Decreto n. 30792).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 con il quale è stata accertata la prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta Colonna 2000 S.p.a. (già L'Editrice Romana S.p.a.);

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 20 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° giugno 2001 al 5 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla: S.p.a. Colonna 2000 (già L'Editrice Romana S.p.a.) sede legale in Roma, unità di Roma, per un massimo di trenta unità lavorative in CIGS (20 prepensionabili) per il periodo dal 1° giugno 2001 al 5 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04924

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Colonna 2000, unità di Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 30793).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, con il quale è stata accertata la prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta Colonna 2000 S.p.a. (già L'Editrice Romana S.p.a.);

Visto il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 aprile 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 2 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° giugno 2001 al 5 aprile 2002, è proro-

gata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché l'ammissione al trattamento straordinario di pensionamento anticipato in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Colonna 2000 (già l'Editrice Romana S.p.a.), con sede legale in Roma, e unità di Roma, per un massimo di 10 unità lavorative in CIGS (due prepensionabili); Pescara, per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS; Rieti, per un massimo di 1 unità lavorativa in CIGS; per il periodo dal 1º giugno 2001 al 5 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04925

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stabia Porto, unità di Castellamare di Stabia. (Decreto n. 30794).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Stabia Porto, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30775, datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30775, datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stabia Porto, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e unità di Castellammare di Stabia, per un massimo di quarantacinque unità lavorative, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04926

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cepat, unità di Taranto. (Decreto n. 30796).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 36/01 del 25 settembre 2001 pronunciata dal tribunale di Brindisi che ha dichiarato il fallimento della Cepat S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 25 settembre 2001 - 24 settembre 2002;

Acquisto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Cepat S.r.l., con sede in Brindisi, e unità di Taranto, per un massimo di 4 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento satraordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 2001 al 24 settembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04927

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Eday (in liquidazione), unità di Milano. (Decreto n. 30797).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30355 del 1º ottobre 2001 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Eday (in liquidazione);

Visto il decreto direttoriale n. 30357 del 1º ottobre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale n. 30355 del 1º ottobre 2001 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Eday (in liquidazione), con sede in Milano, e unità di Milano, per un massimo di 1 unità lavorativa in CIGS, per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04928

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Drilling International, unità di Alessandria. (Decreto n. 30798).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Hydro Drilling International, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30224, datato 10 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30271 del 28 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 giugno 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30224, datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydro Drilling Internazional, con sede in Alessandria, e unità di Alessandria, per un massimo di trentacinque unità lavorative, per il periodo dal 18 dicembre 2001 al 17 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrzione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04929

DECRETO 21 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, unità di Asti. (Decreto n. 30799).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Trust, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30642, datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30649 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 luglio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30642, datato 21 dicembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Asti, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 1° luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04930

DECRETO 22 febbraio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, legge n. 248/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari. (Decreto n. 30800).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 2001, con il quale sono stati accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della citata legge n. 223/1991 per la S.r.l. Case di Cura riunite di Bari, relativamente al periodo 14 maggio 2001 - 13 novembre 2001;

Visto il decreto direttoriale nella medesima data 4 luglio 2001, con il quale, a seguito del suddetto accertamento, è stata prorogata, per il suddetto periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla sopra menzionata società, per l'unità di Bari;

Vista la nota, in data 6 novembre 2001, con la quale il Presidente della regione Puglia, on. Raffaele Fitto, ha rappresentato la necessità di concedere, per un ulteriore periodo a far data dal 14 novembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società in questione, onde poter promuovere le specifiche iniziative previste per la ricollocazione del personale ex C.C.R., tra cui, in particolare, la costituzione di una o più società miste pubblico-private;

Considerato che la fattispecie di cui trattasi rientra nella previsione del sopra richiamato art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, che consente al Ministro del lavoro di disporre trattamenti di sussidiazione del reddito, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge n. 223/1991, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, allo scopo di agevolare, tramite tale proroga, le citate iniziative di reimpiego delle maestranze interessate;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, è prorogato, nel limite di lire quindici miliardi e trecento milioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 1823 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede ed unità in Bari, relativamente al periodo dal 14 novembre 2001 al 13 febbraio 2002.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dall'art. 2, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, l'INPS è tenuto

a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al precedente art. 1 e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A04931

DECRETO 1° marzo 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 108, legge n. 270/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari. (Decreto n. 30801).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed in particolare l'art. 108;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2001, n. 30128, con il quale sono stati accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 223/1991 per la S.r.l. Case di cura riunite di Bari, in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995, relativamente al periodo 14 maggio 2001 - 13 novembre 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 30129 nella medesima data 4 luglio 2001, con il quale, a seguito del suddetto accertamento, è stata prorogata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla sopra menzionata società;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2002, n. 30800, con il quale è stato prorogato il trattamento CIGS ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera *a)* e comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, per il periodo dal 14 novembre 2001 al 13 febbraio 2002;

Vista la nota del 13 febbraio 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive ha richiesto che venga concessa, ai sensi del sopra richiamato art. 108 del decreto legislativo n. 270/1999, una proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite di Bari per ulteriori tre mesi;

Vista l'istanza presentata dalla suddetta società intesa ad ottenere la proroga di cui sopra, con decorrenza dal 14 febbraio 2002;

Ritenuta, pertanto, di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 1.789 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede ed unità in Bari, relativamente al periodo dal 14 febbraio 2002 al 13 maggio 2002 e, comunque, nel limite di 6.972.168,13 euro (pari a L. 13.500.000.000).

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dall'art. 108 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al precedente art. 1 e a darne riscontro al Ministero delle attività produttive ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04932

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 30802).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, dalla ditta S.p.a. Solaria;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Solaria, sede in Carini (Palermo), unità di Carini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04933

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Itel, unità di San Marco Evangelista. (Decreto n. 30803).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. ITEL;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, della ditta S.r.l. Itel, sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04934

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. I.S.I. Istituto Sierovaccinogeno Italiano ora Kedrion S.p.a., unità di S. Antimo. (Decreto n. 30804).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 15 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. I.S.I. Istituto Sierovaccinogeno Italiano ora Kedrion S.p.a.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002, della ditta S.p.a. I.S.I. Istituto Sierovaccinogeno Italiano ora Kedrion S.p.a., sede in Barga (Lucca) e unità di S. Antimo (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04935

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. Giudici Davide e figli dei f.lli Giudici, unità di Galbiate. (Decreto n. 30805).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 15 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 novembre 2001, al 25 novembre 2002, dalla ditta S.n.c. Giudici Davide e figli, dei f.lli Giudici;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 novembre 2001 al 25 novembre 2002, della ditta: S.n.c. Giudici Davide e figli, dei f.lli Giudici, con sede in Galbiate (Lecco) e unità di Galbiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04936

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fornileghe, unità di Breno e Sellero. (Decreto n. 30806).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 15 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, dalla ditta S.p.a. Fornileghe;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, della ditta S.p.a. Fornileghe, con sede in Breno (Brescia) e unità di Breno (Brescia) e Sellero (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04937

DECRETO 1° marzo 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 10, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tor di Valle Costruzioni, unità di Olbia. (Decreto n. 30807).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10 recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Considerato che il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di integrazione salariale, previa la sussistenza dei necessari requisiti, è concesso per i primi tre mesi dall'INPS e che tale trattamento è prorogabile, per periodi trimestrali, la cui durata massima non può essere complessivamente superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale risulta dalle clausole contrattuali;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.a. impegnati nella realizzazione dei lavori di completamento dell'allacciamento del porto di Olbia alla viabilità esterna;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la nota datata 8 agosto 2001, con la quale l'INPS ha comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal citato art. 10 della legge n. 223/1991 per il primo periodo trimestrale decorrente dalle sospensioni, ovvero dal 15 novembre 1999 al 13 febbraio 2000;

Ritenuto di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione detta proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;

Decreta:

È accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 novembre 1999, dipendenti della Tor di Valle Costruzioni S.p.a., con sede in Roma, impegnata nei lavori di completamento dell'allacciamento del porto di Olbia alla viabilità esterna - cantiere di Olbia - (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A04938

DECRETO 5 marzo 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva lamiere e tubi, unità di Taranto. (Decreto n. 30810).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Ilva Lamiere e tubi S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, n. 29207, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ilva Lamiere e tubi S.p.a. con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 80 unità lavorative;

per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04939

DECRETO 5 marzo 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport RDP, unità di Gordona. (Decreto n. 30811).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 1/01 del 19 settembre 2001, emesso dal tribunale di Sondrio con il quale è stata dichairata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Sports RDP;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per 12 mesi decorrenti dall'8 agosto 2001, data di presentazione al predetto tribunale della domanda di ammissione al concordato peventivo *cessio bonorum* al 7 agosto 2002;

Vista la successiva istanza, presentata in data 14 febbraio 2002, con la quale il liqudatore della società in questione ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 2002, al 18 settembre 2002, ai fini del raggiungimento dei 12 mesi previsti dall'art. 3 della legge n. 223/1991;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione della proroga del predetto trattamento, per il periodo residuale richiesto;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 2002 al 18 settembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sport RDP con sede legale in Gordona (Sondrio) e unità di Gordona, per un massimo di 64 unità lavorative.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04940

DECRETO 3 aprile 2002.

Parziale integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmek, unità di Marcianise. (Decreto n. 30875).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1999, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 n. 30658 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Italmek, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002;

Visto il decreto direttoriale del 3 gennaio 2002 n. 30667 nel quale è stato indicato in 60 il numero delle unità lavorative dello stabilimento di Marcianise (Caserta) interessate al suddetto trattamento per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 aprile 2002;

Vista la nota del 7 marzo 2002 con la quale l'azienda ha precisato, ad integrazione della prima istanza, che per errore materiale, non è stata indicata la presenza di 3 lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro tra il personale interessato alla CIGS;

Ritenuto, pertanto, pur nel limite massimo di 60 lavoratori previsti, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i 3 lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, compresi nel numero dei 60 dipendenti della unità produttiva di Marcianise (Caserta);

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a parziale integrazione di quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30667 del 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per 3 lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, compresi nelle 60 unità lavorative, interessate al suddetto trattamento, dipendenti dello stabilimento di Marcianise della S.r.l. Italmek.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05164

DECRETO 3 aprile 2002.

Annullamento parziale del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unità di Crispano. (Decreto n. 30876).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernenti misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, e. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Effedue inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 aprile 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 205 unità (di cui 14 con C.F.L.), su un organico complessivo di 216 unità;

Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, n. 30289, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei lavoratori dipendenti dalla suddetta S.r.l. Effedue per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° maggio 2002;

Visto il verbale d'accordo stipulato in data 27 agosto 2001 tra la società di cui sopra e le organizzazioni sindacali in cui è stato deciso di annullare il contratto di solidarietà a decorrere dal 31 agosto 2001, convenendo di prendere in considerazione altre iniziative atte a salvaguardare i livelli occupazionali;

Considerato, quindi, che il predetto contratto di solidarietà ha cessato i suoi effetti a decorrere dal 30 agosto 2001;

Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto direttoriale del 28 agosto 2001, n. 30289, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1° maggio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale n. 30289 datato 28 agosto 2001, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2001 al 1° maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05165

DECRETO 3 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian, unità di Nereto. (Decreto n. 30877).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° gennaio 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Zadian inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 12 marzo 2002, relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 giugno 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 dicembre 2000 e 20 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità di cui 3 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di 40 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarieta che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, di cui 3 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali - su un organico complessivo di 40 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05166

DECRETO 3 aprile 2002.

Annullamento del decreto direttoriale n. 30381 del 1° ottobre 2001 e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. LA.RE.C., unità di Salerno. (Decreto n. 30878).

DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30368 del 1° ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della LA.RE.C. S.r.l. per il periodo dal 15 maggio 2001 al 14 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30381 del 1° ottobre 2001, con il quale è stato concesso il sopra citato trattamento;

Vista la sentenza n. 102 del 20 novembre 2001 pronunciata dal tribunale di Salerno che ha dichiarato il fallimento della LA.RE.C. S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2002 con il quale è stata limitata l'approvazione del programma di crisi aziendale al periodo dal 20 novembre 2001 al 14 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 30381 del 1° ottobre 2001 limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 14 maggio 2002 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale n. 30381 del 1° ottobre 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 15 maggio 2001, limitatamente al periodo dal 20 novembre 2001 al 14 maggio 2002 in favore dei dipendenti della LA.RE.C. S.r.l.;

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla LA.RE.C. S.r.l., con sede legale e unità in Salerno per un massimo di 16 unità lavorative.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05167

DECRETO 3 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.&T Costruzioni Generali, unità di Cascine Vica, Lamezia Terme, Milano, Roma. (Decreto n. 30880).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66830 del 13 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. T&T Costruzioni Generali;

Visto l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. T&T Costruzioni Generali, sede in Roma, unità in:

Cascine Vica (Torino) per un massimo di 101 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di n. 2 unità lavorative;

Milano per un massimo di 3 unità lavorative;

Roma per un massimo di 44 unità lavorative;

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05170

DECRETO 3 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Thema di Mutti D. e C., unità di Castegnato. (Decreto n. 30881).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 962/01 del 20 luglio 2001 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Thema di Mutti D. e C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Thema di Mutti D. e C., sede in Roma, unità in Castegnano (Brescia) per un massimo di n. 18 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 2001 al 13 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05171

DECRETO 3 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Revinter, unità di Parabiago. (Decreto n. 30882).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 643/01 dell'8 novembre 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Revinter;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Revinter, sede in Parabiago (Milano), unità in Parabiago, per un massimo di 22 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05172

DECRETO 3 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verox, unità di Monopoli. (Decreto n. 30883).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Verox S.r.l. inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 13 marzo 2002, relativa al periodo dal 22 gennaio 2002 al 21 gennaio 2003, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 9 aprile 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 ottobre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 22 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato - a 25 ore medie settimanali nei confroni di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 29 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 22 gennaio 2002 al 21 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Verox S.r.l., con sede in Monopoli (Bari), unità di Monopoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale - è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Verox S.r.l. a correspondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, f. n. 24.

Il presente decreto sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05173

DECRETO 3 aprile 2002.

Annullamento dei decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni Ingegneria, unità di Capranica, Casalnuovo, Roma, Sanremo, Vasto. (Decreto n. 30884).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 21 settembre 2000 con il quale la società Fioroni Ingegneria S.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 20 settembre 2001;

Visto il decreto del 25 luglio 2001 ex art. 66 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il tribunale di Perugia ha concesso una ulteriore proroga di tre mesi dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001 del termine di scadenza del programma di cessione del complesso aziendale;

Visti il decreto direttoriale n. 30400 dell'8 ottobre 2001 per le unità di Capranica (Viterbo), Chieti (Vasto), Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), Roma, Sanremo (Imperia), e il decreto direttoriale n. 30443 del 31 ottobre 2001 per l'unità di Napoli, con i quali è stata prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993, per il periodo dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001;

Visto il decreto del 22 dicembre 2001 ex art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa Fioroni Ingegneria S.p.a. in amministrazione straordinaria da parte del commissario straordinario, in quanto data 12 dicembre 1991 è stata effettuata la vendita delle attività aziendali relative al settore delle costruzioni della società di cui trattasi a terzi imprenditori;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 dicembre 2001;

Acquisiti i prescritti pareri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento e di annullare i suddetti decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, limitatamente al periodo dal 13 dicembre 2001 al 20 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, sono annullati i decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, limitatamente al periodo dal 13 dicembre 2001 al 20 dicembre 2001.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fioroni Ingegneria S.p.a., con sede legale in Perugia, unità in:

Sanremo (Imperia), per un massimo di 2 unità lavorative;

Capranica (Viterbo), per un massimo di 15 unità lavorative;

Vasto (Chieti), per un massimo di 6 unità lavorative;

Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Perugia, per un massimo di 4 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 20 unità lavorative;

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 2001 al 12 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05174

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, unità di Fiorano Modenese - frazione Spezzano. (Decreto n. 30885).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese fraz. Spezzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05168

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Filber, unità di Ghiaie di Bonate di Sopra. (Decreto n. 30886).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, dalla ditta S.p.a. Filber;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Filber, sede in Ghiaie di Bonate di Sopra (Bergamo), unità di Ghiaie di Bonate di Sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05169

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sail, unità di Gioia del Colle. (Decreto n. 30887).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 2000, della ditta Sail S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale n. 26754 dell'8 luglio 1998 di approvazione dell'intero programma di ristrutturazione presentato dalla citata ditta;

Visto il decreto ministeriale n. 30130 del 4 luglio 2001 con il quale veniva revocato il suddetto decreto di approvazione del programma di ristrutturazione;

Vista l'istanza di riesame presentata in data 20 settembre 2001 avverso il suddetto decreto di revoca;

Vista la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento di revoca;

Ritenuto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 2000, della ditta Sail S.p.a., sede in Bari, unità di Gioia del Colle - (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05175

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Itelco - Clima, unità di Barlassina. (Decreto n. 30888).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell' art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 dicembre 2001 al 9 dicembre 2003, dalla ditta - S.r.l. Itelco - Clima;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 2001 al 9 dicembre 2003, della ditta S.r.l. Itelco - Clima, sede in Milano, unità di Barlassina (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05176

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, unità di Narni. (Decreto n. 30891).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.I.T.I.O. Montaggi S.r.l.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991, realtivi al periodo dal 6 dicembre 2001 al 5 giugno 2002, della ditta S.I.T.I.O. Montaggi S.r.l., con sede in Narni (Terni) e unità di Narni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05178

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Protelte, unità di Maddaloni. (Decreto n. 30893).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003, dalla ditta S.r.l. Protelte;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 28 gennaio 2002 al 27 gennaio 2003, della ditta S.r.l. Protelte, con sede in Maddaloni (Caserta) e unità di Maddaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05179

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Maggiora, unità di Chivasso e Moncalieri. (Decreto n. 30894).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. Maggiora;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, della ditta S.p.a. Maggiora, sede in Moncalieri (Torino), unità di Chivasso (Torino) e Moncalieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05180

DECRETO 5 aprile 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Effedue, unità di Frattamaggiore. (Decreto n. 30895).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, ;della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002, dalla ditta S.r.l. Effedue;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2000 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dal richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002, della ditta S.r.l. Effedue, sede in Crispano (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: MARONI

02A05181

DECRETO 12 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44 e 46 che, rispettivamente, modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, nella parte relativa alla composizione dei comitati provinciali, e istituiscono, per il contenzioso in materia di prestazioni, speciali commissioni in seno al comitato stesso;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III - n. 31 del 14 aprile 1989, prot. n. 2/3PS/95838 avente per oggetto: «Legge n. 88/1989 - Ristrutturazione deIl'INPS e dell'INAIL - Costituzione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto n. 1/98 del 27 febbraio 1998, con il quale era stato ricostituito il comitato povinciale INPS di Piacenza;

Rilevata, pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato stesso;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1, numeri 1, 2, 3, della legge n. 88/1989 citato sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Div. III - prot. 6/3PS/95521 del 17 marzo 1989 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

Valutate le notizie e i dati pervenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dai lavoratori autonomi;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati rilevati dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini della ricostituzione del comitato provinciale dell'INPS, per il quadriennio 2002/2006, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali:

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Associazione degli industriali, Unione commercianti, Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Unione provinciale artigiani, Libera associazione artigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato, Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi garantisce, in seno al consesso, il principio del «pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni e associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte dalla presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette e dalla CIDA;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della provincia di Piacenza è ricostituito, per il quadriennio 2002/2006, con la seguente composizione:

a) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

5 seggi alla C.G.I.L.:

sig. Mori Cesare;

sig. Losi Mirella;

sig. Chiappa Paolo;

sig. Sdraiati Franco;

sig. Ercoli Giacomo;

3 seggi alla C.I.S.L.:

sig. Mazza Remo;

sig. Chiesa Antonio;

sig. Faraboli Vincenzo;

2 seggi alla U.I.L.:

sig. Finardi Angelo;

sig. Magnani Luigi;

1 seggio alla C.I.D.A.: sig. Botti dott. Aldo;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

1 seggio all'Associazione degli industriali di Piacenza per il settore industria: sig. Cella dott. Giuseppe;

1 seggio alle Associazioni degli agricoltori per il settore agricoltura: sig. Migliavacca dott. Paolo;

1 seggio alla Unione commercianti per il settore commercio: sig. Rebecchi Giovanni.

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1 seggio alle Associazioni degli agricoltori per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: sig. Zucconi p.a. Giampiero;

1 seggio alla Unione commercianti per il settore degli esercenti attività commerciali: sig. Struzzola dott. Giovanni;

1 seggio alle Associazioni degli artigiani per il settore degli artigiani: sig. Pignacca Michele;

d) componenti d'ufficio:

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

il direttore della direzione provinciale del Tesoro, bilancio e programmazione economica - Ragioneria provinciale dello Stato di Piacenza;

il dirigente della sede provinciale INPS di Piacenza.

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 12 aprile 2002

Il direttore: AURELIO MARCO

02A04955

DECRETO 17 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop.va edilizia Monte Rotella», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992.

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Soc. coop.va Edilizia Monte Rotella, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfonso Marchese in data 19 aprile 1977, rep. 54789, reg. soc. 4038/77, tribunale di Roma, BUSC 24046/155353.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni legge e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 aprile 2002

Il dirigente: CORSI

02A05870

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bouagga Khadija di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bouagga Khadija ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizo della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996, dalla sig.ra Bouagga Khadija, nata a Tozeur (Tunisia) il giorno 10 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bouagga Khadija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04841

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salma Najoua di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salma Najoua ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizo della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996, dalla sig.ra Salma Najoua, nata a Ksour Essaf (Tunisia) il giorno 6 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salma Najoua è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04842

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lourimi Besma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lourimi Besma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizo in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di Cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998, dalla sig.ra Lourimi Besma, nata a Sousse (Tunisia) il giorno 29 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lourimi Besma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04843

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wachem Souad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wachem Souad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizo della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di Cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996, dalla sig.ra Wachem Souad, nata a Sidi Bourouis (Tunisia) il giorno 1° ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wachem Souad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04844

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chafaii Zouhour di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chafaii Zouhour ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di Cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996, dalla sig.ra Khafaii Zouhour, nata a Mahdia (Tunisia) il giorno 1° giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Khafaii Zouhour è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04840

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Abid Mohamed Sghaier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Abid Mohamed Sghaier ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Abid Mohamed Sghaier, nato a Grombalia (Tunisia) il giorno 27 ottobre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Abid Mohamed Sghaier è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04989

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mezlini Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mezlini Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Mezlini Kamel, nato a Mateur (Tunisia) il giorno 27 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mezlini Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04988

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Salhi Mohamed Tahar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Salhi Mohamed Tahar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Salhi Mohamed Tahar, nato a Sidi Bouzid (Tunisia) il giorno 25 novembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Salhi Mohamed Tahar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04987

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Aguir Randa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aguir Randa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Aguir Randa, nata a Monastir (Tunisia) il giorno 23 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aguir Randa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04985

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tarchouni Rafika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tarchouni Rafika ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Tarchouni Rafika, nata a Sakiet (Tunisia) il giorno 1° dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tarchouni Rafika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04986

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Villanueva Rosales Belinda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Villanueva Rosales Belinda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nelle Filippine ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1993 presso il «Golden Gate Colleges» di Batangas City (Filippine) dalla sig.ra Villanueva Rosales Belinda, nata a San José Batangas (Filippine) il giorno 8 marzo 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Villanueva Rosales Belinda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04994

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Khemili Makrem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khemili Makrem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Khemili Makrem, nato a Metlaoui (Tunisia) il giorno 18 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khemili Makrem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04993

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Linoubli Mehrez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Linoubli Mehrez ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Linoubli Mehrez, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 21 gennaio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Linoubli Mehrez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04992

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Talma Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Talma Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Talma Beata, nata a Wola Uhruska (Polonia) il giorno 16 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Talma Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04874

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maslanka Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maslanka Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Maslanka Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il giorno 11 ottobre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maslanka Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04879

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Piatkowska Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Piatkowska Gabriela, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Piatkowska Gabriela, nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 10 agosto 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Piatkowska Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04878

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szymczak Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szymczak Beata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Szymczak Beata, nata a Chelm (Polonia) il giorno 6 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szymczak Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04877

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Leszczynska Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leszczynska Grazyna, ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Leszczynska Grazyna, nata a Wola Uhruska (Polonia) il giorno 6 dicembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Leszczynska Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04876

DECRETO 25 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kowal Zdzislawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kowal Zdzislawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il Liceo medico di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Kowal Zdzislawa, nata a Stary Lubliniec (Polonia) il giorno 24 luglio 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kowal Zdzislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04875

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Danci Voichita Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danci Voichita Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj - Napoca (Romania) dalla sig.ra Danci Voichita Monica, nata a Borsa (Romania) il giorno 17 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danci Voichita Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04869

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dima Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dima Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Dima Elena, nata a Pitesti Arges (Romania) il giorno 15 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dima Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04868

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Constantin Leontin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Constantin Leontin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dal sig. Constantin Leontin, nato a Braila (Romania) il giorno 26 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Constantin Leontin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04867

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boureanu Andrei Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boureanu Andrei Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale di Tulcea dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Constanta (Romania) dalla sig.ra Boureanu Andrei Gabriela, nata a Tulcea (Romania) il giorno 13 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boureanu Andrei Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04866

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Poenar Afrodita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poenar Afrodita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Poenar Afrodita, nata a Ilia (Romania) il giorno 6 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poenar Afrodita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04865

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Vyhlidal Lukas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Vyhlidal Lukas ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di medicina dell'Università di Plzen (Repubblica Ceca) dal sig. Vyhlidal Lukas, nato a Praga (Repubblica Ceca) il giorno 6 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Vyhlidal Lukas è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il dierttore generale: MASTROCOLA

02A04894

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Isufaj Matilda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Isufaj Matilda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola superiore di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Isufaj Matilda, nata a Cerrik (Albania) il giorno 3 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Isufaj Matilda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04893

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kodra Lazimi Qeusere di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kodra Lazimi Qeusere ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere:

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1968 presso la Scuola statale per infermieri di Peshkopia (Albania) dalla sig.ra Kodra Lazimi Qeusere, nata a Diber (Albania) il giorno 8 maggio 1951, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kodra Lazimi Qeusere è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04892

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Knezevic Silvana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Knezevic Silvana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1980 presso la Scuola secondaria superiore di Medicina di Belgrado (Serbia) dalla sig.ra Knezevic Silvana, nata

a Knin (Croazia) il giorno 25 novembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Knezevic Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04891

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kasiukiewicz Biernacka Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kasiukiewicz Biernacka Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

I. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Dzierzoniow (Polonia) dalla sig.ra Kasiukiewicz Biernacka Malgorzata, nata a Dzierzoniow (Polonia) il giorno 6 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kasiukiewicz Biernacka Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04890

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Glodzik Edyta Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Glodzik Edyta Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Mielec (Polonia) dalla sig.ra Glodzik Edyta Anna, nata a Mielec (Polonia) il giorno 11 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Glodzik Edyta Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04889

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lesko Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lesko Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto professionale per infermieri Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Lesko Anna, nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 30 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lesko Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04888

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maftei Violeta Isabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maftei Violeta Isabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Maftei Violeta Isabela, nata a Braila (Romania) il giorno 15 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maftei Violeta Isabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04887

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Shandro Suzana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shandro Suzana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola media superiore statale «Jani Minga» di Valona (Albania) dalla sig.ra Shandro Suzana, nata a Berat (Albania) il giorno 16 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Shandro Suzana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04886

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Linta Gina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Linta Gina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Popescu Linta Gina nata a Draganesti (Romania) il giorno 17 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Linta Gina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04885

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tucusila Irina Ionela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tucusila Irina Ionela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti Arges (Romania) dalla sig.ra Tucusila Irina Ionela, nata a Pitesti Arges (Romania) il giorno 25 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tucusila Irina Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04873

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Samaru Bolovan Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Samaru Bolovan Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Samaru Bolovan Nicoleta, nata a Colibasi (Romania) il giorno 26 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Samaru Bolovan Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04872

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigoroiu Nicu Maria Ileana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigoroiu Nicu Maria Ileana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Grigoroiu Nicu Maria Ileana, nata a Draganesti (Romania) il giorno 14 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigoroiu Nicu Maria Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04871

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Florea Cosmin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Florea Cosmin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dal sig. Florea Cosmin, nato a Medgidia (Romania) il giorno 6 settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Florea Cosmin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04870

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Beranek Radmil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Beranek Radmil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola media sanitaria di Most (Repubblica Ceca) dal sig. Beranek Radmil, nato a Ustì nad Labem (Repubblica Ceca) il giorno 23 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Beranek Radmil, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04898

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ingrova Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ingrova Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1990, presso la Scuola media sanitaria di Kyjov (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Ingrova Andrea, nata a Kyjov (Repubblica Ceca) il giorno 18 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ingrova Andrea, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04897

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jarosova Jana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jarosova Jana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000, presso la facoltà di medicina dell'Università di Pilsen (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Jarosova Jana, nata a Ceské Budejovice (Repubblica Ceca) il giorno 27 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jarosova Jana, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04896

DECRETO 26 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vavrova Dagmar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vavrova Dagmar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999, presso la facoltà di medicina dell'Università Palacky di Olmouc (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Vavrova Dagmars, nata a Slavicin (Repubblica Ceca) il giorno 7 gennaio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vavrova Dagmar, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04895

DECRETO 26 marzo 2002.

Rettifica al decreto dell'8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64, del 17 marzo 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Gavrilovic Branka, è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la data di nascita dell'interessata e l'anno nel quale è stato conseguito il titolo si e incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le date «6 giugno 1949» e «1974» di cui al decreto direttoriale dell'8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64, del 17 marzo 2001, sono rettificate in «11 giugno 1949» e «1971».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04912

DECRETO 26 marzo 2002.

Rettifica al decreto 30 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 23 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273, del 23 novembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Zajac Agnieszka, è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la data di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La data «29 ottobre 1972» di cui al decreto direttoriale del 30 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273, del 23 novembre 2001, è rettificata in «7 febbraio 1972».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04911

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neagu Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neagu Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concementi la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bacau dopo gli studi effettuati presso il licelo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Neagu Monica, nata a Adjud (Romania) il giorno 11 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neagu Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04910

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bratosin Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bratosin Anisoara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Bratosin Anisoara, nata a Braila (Romania) il giorno 3 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bratosin Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04907

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Birlan Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Birlan Laura, ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent generalist conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Birlan Laura, nata a Calinesti (Romania) il giorno 6 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birlan Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04908

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta, nata a Colibasi (Romania) il giorno 16 febbraio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lupu Sandor Maria Ancuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04909

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasile Iuliana Loredana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasile Iuliana Loredana, ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Vasile Iuliana Loredana, nata a Pitesti Arges (Romania) il giorno 8 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasile Iuliana Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04900

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Craciunescu Florica Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Craciunescu Florica Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Craciunescu Florica Florentina nata a Braila (Romania) il giorno 21 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Craciunescu Florica Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04901

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghe Ion Elena Diana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghe Ion Elena Diana ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Gheorghe Ion Elena Diana, nata a Pitesti (Romania) il giorno 20 giugno 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gheorghe Ion Elena Diana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04902

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kikiela Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kikiela Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1987, presso il liceo medico di Przemysl (Polonia) dalla sig.ra Kikiela Beata, nata a Dynow (Polonia) il giorno 27 luglio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kikiela Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04903

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Donciu Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Donciu Anisoara ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Foscani (Romania) dalla sig.ra Donciu Anisoara, nata a Focsani (Romania) il giorno 26 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Donciu Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04904

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Topuzaru Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Topuzaru Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Topuzaru Florentina, nata a Munteni (Romania) il giorno 10 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Topuzaru Florentina, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04899

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Belascu Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Belascu Ana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dalla sig.ra Belascu Ana, nata a Blaj (Romania) il giorno 15 dicembre 1977, è riconosciuta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Belascu Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04905

DECRETO 27 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bucoiu Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bucoiu Magdalena, ha chiesto il riconoscimento del titolo Asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte di cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Assistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Bucoiu Magdalena nata a Prejmer - Brasov (Romania) il giorno 9 dicembre 1974 è riconosciuta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bucoiu Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04906

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 7 maggio 2002.

Integrazione degli allegati A e B al decreto n. 33801 del 30 novembre 2001, relativa ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento ditali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAI dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 2429/PR del 23 novembre 2001, n. 974/DG del 28 novembre 2001, n. 2440/PR del 28 novembre 2001 e n. 978/DG del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5245 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni, precisazioni e rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 27/DCPAT/02 del 3 maggio 2002 con la quale l'INPDAI ha segnalato la necessità di apportare integrazioni agli allegati A e B del suddetto decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33801 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione degli allegati A e B facenti parte integrante del decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio:

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati A e B al decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono integrati come segue:

lo stabile in Roma - via Alfredo Comandini 42 di cui alle pagine 158 e 207 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato oltre che dalla particella 673 anche dalla particella 648;

lo stabile in Roma - via Gerolamo Mercuriale 38/40 di cui alle pagine 154 e 155 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato oltre che dalla particella 102 anche dalle particelle 685, 738 e 741;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

02A05865

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 aprile 2002.

Determinazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 62/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2002;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), «prevede *[omissis]* l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili»;

Premesso che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 11 novembre 1999), prevede per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, misure di promozione e incentivazione per i primi otto anni di esercizio;

Visti:

la decisione della Commissione europea 31 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 gennaio 1992, n. C23, (di seguito: decisione 31 luglio 1991);

la direttiva 2001/1977/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, di approvazione della convenzione tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettri-

che ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (di seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992, recante prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137, pubblicata nella *Gazzetia Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (di seguito: deliberazione CIPE n. 137/98);

il decreto ministeriale 11 novembre 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, recante cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002, recante modifiche e integrazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, concernente direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2002);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazìone n. 108/97);

la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 56/00);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che:

l'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, attribuisce al CIP la definizione di prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;

con decisione 31 luglio 1991, la Commissione europea ha approvato la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede, tra l'altro, che «Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato»;

la deliberazione CIPE n. 137/98 ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo importante;

le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e richiamate in premessa, si applicano ai soli impianti di produzione entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non comprendendo gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, negli impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento CIP n. 6/92;

tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e di incentivazione rientrano gli impianti idroelettrici esistenti, ad acqua fluente e a bacino, con potenza nominale media annua fino a 3 MW;

con riferimento alla deliberazione n. 82/99, i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua fino a 3 MW e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorità che, poiché la deliberazione medesima ridetermìnava i prezzi di cessione dell'energia elettrica per i soli impianti idroelettrici ad acqua fluente, allo scadere delle convenzioni di cessione destinata alla società ENEL S.p.a. e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), agli impianti a bacino sarebbero stati applicati i prezzi di cessione di cui alla deliberazione n. 108/97 che non garantiscono

livelli di economicità e redditività degli impianti tali da consentire il mantenimento degli stessi impianti in esercizio;

i soggetti di cui al precedente alinea hanno segnalato, per il motivo sopraindicato, la necessità di estendere i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99 anche agli impianti a bacino, lamentando una disparità di trattamento;

i decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 prevedono per l'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, misure di promozione e incentivazione per i primi otto anni di esercizio;

l'Autorità con la deliberazione n. 82/99 ha rideterminato i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW al fine di garantire la copertura dei costi di produzione dei medesimi impianti in condizioni di economicità e redditività, con effetto dal 1° settembre 1999;

l'Autorità con la deliberazione n. 56/00 ha esteso l'applicazione della deliberazione n. 82/99 con decorrenza dalla data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92, al fine di assicurare agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, relativamente alle cessioni di energia elettrica non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e di redditività;

l'Autorità con la deliberazione n. 56/00 ha riconosciuto agli impianti titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai sensi del decreto di cui al precedeni alinea e scadute nel periodo compreso tra la data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 82/99, i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99, a decorrere dalla scadenza delle convenzioni medesime;

gli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media annua fino a 3 MW, presentano costi di produzione uguali o superiori a quelli degli impianti idroelettrici ad acqua fluente;

Ritenuto che:

per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;

l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo della tutela dell'ambiente poiché tale energia sostituisce in generale quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema e contribuisce a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione, trasformazione distribuzione;

sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione del l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, ad acqua fluente e a bacino, con potenza fino a 3 MW che garantiscano la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità redditività;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Gestore della rete è il soggetto di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;

potenza nominale media annua è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;

ore piene sono l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico, come definite dal provvedimento CIP n. 45/90;

ore vuote sono le rimanenti ore dell'anno solare che non rientrano nella precedente definizione di ore piene;

parametro P è la media del rapporto tra le ore piene e le ore annue del periodo 2002-2010, pari a 0,409 (40,9%);

parametro Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 70/97;

legge n. 9/1991 è la legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 1991;

decreto 25 settembre 1992 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

decreto ministeriale 11 novembre 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;

provvedimento CIP n. 45/90 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;

provvedimento CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;

deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997;

deliberazione n. 82/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999;

deliberazione n. 56/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 56/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000;

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al Gestore della rete, ad eccezione:

a) degli impianti idroelettrici che cedono l'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui al decreto 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla scadenza delle medesime convenzioni;

b) degli impianti idroelettrici entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, che beneficiano delle misure di promozione e incentivazione previste dal decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Art. 3.

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3 MW

3.1 Agli impianti di cui all'art. 2 che non sono in grado di modulare l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantità di energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare e costituiti da due componenti:

a) una componente pari al parametro Ct, espresso in centesimi di euro/kh, ai sensi della deliberazione n. 70/97 e sue successive modificazioni e integrazioni;

b) una componente ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991, pari alla differenza tra il prezzo di cessione riportato nella tabella 1 e la componente di cui alla precedente lettera *a)*.

TABELLA 1

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici fino a 3 MW non in grado di modulare l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote, espressi in centesimi di euro/kh

Produzione di energia elettrica su base annua	Componente di cui al comma 3.1, lettera *a)*	Componente di cui al comma 3.1, lettera *b)*	Prezzo di cessione (centesimi di euro/kWh)
fino a 1 milione di kWh	Ct	8,23-Ct	8,23
oltre 1 fino a 2 milioni di kWh	Ct	6,32-Ct	6,32
oltre 2 fino a 3 milioni di kWh	Ct	5,78-Ct	5,78
oltre 3 fino a 4 milioni di kWh	Ct	5,47-Ct	5,47
oltre 4 fino a 5 milioni di kWh	Ct	5,20-Ct	5,20
oltre 5 fino a 10 milioni di kWh	Ct	4,78-Ct	4,78
oltre 10 milioni di kWh	Ct	4,35-Ct	4,35

3.2 Agli impianti di cui all'art. 2 in grado di modulare, anche solo parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 2, differenziati tra ore piene e ore vuote e differenziati per i diversi scaglioni di quantità di energia elettrica progressivamente prodotta nel corso dell'anno solare.

TABELLA 2

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici fino a 3 MW in grado di modulare, anche solo parzialmente, l'energia elettrica prodotta tra ore piene e ore vuote, espressi in centesimi di euro/kh

Produzione di energia elettrica su base annua	Prezzo di cessione in ore vuote	Prezzo di cessione in ore piene
fino a 1 milione di kWh	Ct	(8,23-Ct)/P+Ct
oltre 1 fino a 2 milioni di kWh	Ct	(6,32-Ct)/P+Ct
oltre 2 fino a 3 milioni di kWh	Ct	(5,78-Ct)/P+Ct
oltre 3 fino a 4 milioni di kWh	Ct	(5,47-Ct)/P+Ct
oltre 4 fino a 5 milioni di kWh	Ct	(5,20-Ct)/P+Ct
oltre 5 fino a 10 milioni di kWh	Ct	(4,78-Ct)/P+Ct
oltre 10 milioni di kWh	Ct	(4,35-Ct)/P+Ct

3.3 I soggetti produttori titolari degli impianti di cui al precedente art. 2 devono dichiarare al Gestore della rete, in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare, se intendono avvalersi, per l'intero anno, dei prezzi di cessione previsti dal precedente comma 3.1 o di quelli previsti dal comma 3.2.

Art. 4.

Aggiornamento dei prezzi di cessione

4.1 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.1, sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il 40% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

4.2 I prezzi di cessione di cui al precedente art. 3, comma 3.2, sono aggiornati, su base bimestrale, per il parametro Ct e, su base annuale, seguendo il criterio definito al precedente comma 4.1, per il valore numerico contenuto nella formula che individua il prezzo di cessione in ore piene che coincide con il prezzo totale di cessione di cui alla tabella 1 dell'art. 3, comma 3.1.

Art. 5.

Disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico

5.1 I prezzi di cessione di cui all'art. 3 sono posti a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate amministrato dalla cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 42 del testo integrato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

6.1 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano con decorrenza dalla data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, limitatamente alle cessioni di energia elettrica, previste dall'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991, non definite da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992.

6.2 I prezzi di cessione della presente deliberazione si applicano, altresì, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione che cedono energia elettrica in virtù di convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto 25 settembre 1992 scadute successivamente alla data in cui è cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del CIP n. 6/92, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime convenzioni.

6.3 La fatturazione dell'energia elettrica di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 deve far riferimento al criterio di scelta dei prezzi di cessione adottato nella prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento di cui all'art. 3, comma 3.

6.4 La presente deliberazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Autorità l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quella di pubblicazione. Con effetto dalla stessa data sono revocate la deliberazione n. 82/99 e la deliberazione n. 56/00.

Milano, 18 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A05856

DELIBERAZIONE 30 aprile 2002.

Adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 81/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2002,

Premesso che:

con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato *A* alla medesima deliberazione;

con deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) l'Autorità ha modificato e integrato le condizioni di cui al precedente alinea, pubblicando le medesime come allegato *A* alla stessa deliberazione (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

con deliberazione 18 aprile 2002, n. 66/02, (di seguito: deliberazione n. 66/02) l'Autorità ha approvato, con modificazioni, gli schemi di contratto-tipo inviati con nota del Gestore della rete del 4 aprile 2002 (prot. Autorità n. 007860 del 5 aprile 2002) ai sensi dell'art. 3.1, comma 3.1.1, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione n. 317/01;

la deliberazione n. 36/02;

la deliberazione n. 66/02;

Considerato che:

il titolo 4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento prevede condizioni per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse al fine dell'erogazione del medesimo servizio fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

la stipula dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica avverrà posteriormente alla data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 7, comma 7.5, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, introducendo pertanto, un ritardo nei versamenti dei corrispettivi medesimi;

Ritenuto che sia opportuno:

definire condizioni transitorie per l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per il periodo precedente l'operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

prevedere, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilità finanziaria per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel periodo transitorio antecedente la predisposizione del sistema di comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica di cui all'art. 3.1, comma 3.1.2, delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, il versamento, da parte dei titolari dei contratti di bilanciamento, di un corrispettivo, a titolo di acconto applicato all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02.

Art. 2.

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

2.1 L'energia elettrica occorrente per l'esecuzione del programma differenziale nazionale o per l'esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore della rete immessa in ciascun punto di immissione è valorizzata al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato.

2.2 Il Gestore della rete conclude una convenzione con il soggetto che assicura la fornitura ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, per la regolazione delle partite economiche corrispondenti sia all'energia elettrica immessa di cui al precedente comma 2.1 sia alla differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa per i clienti del mercato libero e quella prelevata dai medesimi clienti. Detta convenzione è stipulata sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Gestore della rete e inviato all'Autorità che esprime eventuali riserve entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

Art. 3.

Condizioni economiche

3.1. Per ogni giorno del periodo intercorrente tra la data di scadenza per il pagamento delle eventuali fatture relative ai corrispettivi di cui all'art. 7, comma 7.5, dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, e la stipula del contratto per lo scambio dell'energia elettrica, nel caso di saldi negativi, il titolare dello scambio versa, sui medesimi corrispettivi, un interesse pari a 1/365 del tasso di interesse legale.

3.2 Nel periodo transitorio antecedente l'operatività del sistema di comunicazione dei programmi di cui all'art. 3.1, comma 3.1.2, dell' allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, il titolare del bilanciamento, che non abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 5, comma 5.3, del medesimo allegato *A*, paga, a titolo di acconto:

a) un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente b_f all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario;

b) un corrispettivo determinato applicando una componente pari a 0,25 volte la componente b_f all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di immissione dotato di misuratore orario.

3.3 Il Gestore della rete procede alla fatturazione del corrispettivo di cui al precedente comma 3.2 entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui il corrispettivo si riferisce.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Le condizioni transitorie di cui al presente provvedimento si applicano fino alla data di operatività del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

4.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A05858

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a., con sede legale in Tortona e capitale sociale di € 38.734.267 alla data del 31 dicembre 2001;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di euro 25 mln. e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

p. *delegazione*
del Direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A05861

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università Commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545, e successivamente modificato, con decreto rettorale n. 5656 del 23 luglio 2001;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 17, comma 95;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Accertata la necessità di modificare alcuni articoli dello statuto;

Richiamata la proposta di modifiche statutarie, sottoposta a parere del consiglio di facoltà il 27 novembre 2001 ed approvata dal consiglio di amministrazione il 6 dicembre 2001, e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, prot. n. 577 del 27 marzo 2002, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle deliberazioni del consiglio di facoltà e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Allo statuto della libera Università Commerciale Luigi Bocconi sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *e)* dell'art. 7, comma 3, è cosi modificata:

«7.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

e) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, facoltà e classi e dei relativi corsi di studio»;

l'art. 15 (*Le facoltà*), comma 1, è cosi modificato:

«15.1 Alle facoltà competono — secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo — le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 509/1999: laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonché per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti»;

l'art. 16 (*Organi delle facoltà*), comma 1, è così modificato:

«16.1 Sono organi delle facoltà:

il consiglio di facoltà;

il preside;

i consigli di classe;

i comitati ed i direttori dei corsi di studio»;

l'art. 17 (*Consiglio di facoltà - Composizione*), comma 2, è così modificato:

«17.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio di facoltà, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea, due rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea specialistica, un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta»;

l'art. 20 (*Comitati di corso di studio*), comma 1, è così modificato:

«20.1 Nelle facoltà che comprendono più corsi di studio possono essere istituiti i comitati di corso di studio».

l'art. 21 (*Direttori dei corsi di studio*), comma 1, è così modificato:

«21.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di facoltà di afferenza, su proposta dei docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo»;

l'art. 24 scuole di specializzazione, è così modificato:

«Art. 24 (*Corsi di specializzazione)* — 24.1 Per le attività di formazione rivolte ai laureati e finalizzate al conseguimento del diploma di specializzazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 509/1999, possono essere istituiti corsi di specializzazione»;

24.2 abrogato e sostituito dal seguente:

«24.2 I corsi di specializzazione sono disciplinati:

per l'organizzazione, nel regolamento generale di Ateneo;

per l'ordinamento didattico, nel regolamento didattico di Ateneo»;

l'art. 26 (*Dipartimenti e istituti*), comma 4, è cosi modificato:

«26.4 Sono organi del dipartimento e dell'Istituto:

il direttore;

il consiglio di dipartimento e di Istituto»;

l'art. 30 (*Organi consultivi e di verifica - Individuazione*), comma 1, è così modificato:

«30.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'Università:

il consiglio degli studenti;

il nucleo di valutazione di Ateneo;

il collegio dei revisori dei conti».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 aprile 2002

Il rettore: SECCHI

02A04793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 26 aprile 2002:

Damascelli Domenico, notaio residente nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Del Genio Felice, notaio residente nel comune di Carovigno, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Ostuni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Donnini Francesco, notaio residente nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pirro Laura, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile de L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Fuccillo Maria Concetta, notaio residente nel comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Morico Annunziata, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Spinazzola Massimo, notaio residente nel comune di Fossombrone, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Branca Francesco, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Venosa, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Bersotti Maria Patrizia, notaio residente nel comune di Torrita di Siena, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Sinalunga, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colantonio Elena, notaio residente nel comune di Lanciano, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Penne, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Di Martino Nunzio, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Trani, con l'anzidetta condizione;

Avitabile Claudio, notaio residente nel comune di Caprino Veronese, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bardolino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

02A05860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative:

1) società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Telesina», con sede in Amorosi (Benevento) presso sig. Di Cerbo Luigi, costituita per rogito dal notaio Mario Maiatico in data 23 febbraio 1967, repertorio n. 17931 - BUSC n. 352/99281;

2) «Società Cooperativa Agricola Giustizia e Libertà S.r.l.», con sede in Solopaca (Benevento) al corso Stefano Cusani, costituita per rogito dal notaio Pasquale Colella in data 14 dicembre 1970, repertorio n. 31432/9879 - BUSC n. 395/113338;

3) cooperativa agricola a responsabilità limitata «Agricola La Freccia», con sede in Pontelandolfo (Benevento) alla C.da Giallonardo costituita per rogito dal notaio Riccardo Dell'Aquila in data 12 febbraio 1971, repertorio n. 28224 - BUSC n. 404/115166;

4) società cooperativa a responsabilità limitata «Serena», con sede in Faicchio (Benevento) al corso Umberto I n. 16, costituita per rogito dal notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 8 maggio 1974, repertorio n. 8322 - BUSC n. 539/133344;

5) «Cooperativa Edilizia Venere S.r.l.», con sede in Castelvenere (Benevento) alla via Sannitica n. 73, costituita per rogito dal notaio Mario Iannella in data 1° marzo 1976, repertorio n. 82843 - BUSC n. 663/143618.

Dagli accertamenti effettuati risultano trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05871

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 maggio 2002

Dollaro USA	0,9118
Yen giapponese	116,42
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,62440
Corona svedese	9,3430
Franco svizzero	1,4543
Corona islandese	83,24
Corona norvegese	7,5480
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,57867
Corona ceca	30,628
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,95
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5689
Lira maltese	0,4053
Zloty polacco	3,6740
Leu romeno	30481
Tallero sloveno	224,8740
Corona slovacca	42,520
Lira turca	1268000
Dollaro australiano	1,6686
Dollaro canadese	1,4199
Dollaro di Hong Kong	7,1112
Dollaro neozelandese	2,0020
Dollaro di Singapore	1,6455
Won sudcoreano	1164,64
Rand sudafricano	9,2648

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06022

Terzo elenco dei comuni che hanno deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

CODICE CATASTALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A056	ADRANO	CT	0,2	26	12	marzo	2001
A083	AGORDO	BL	0,4	11	12	febbraio	2001
A154	ALBETTONE	VI	0,1	11	23	febbraio	2001
A323	ANZIO	RM	0,5	14	23	febbraio	2001
A461	ASCIANO	PI	0,2	20	22	febbraio	2001
A499	AURIGO	IM	0,4	25	25	settembre	2000
A515	AVEZZANO	AQ	0,2	61	24	gennaio	2001
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,2	110	15	dicembre	2000
A732	BEDULITA	BG	0,2	6	30	marzo	2001
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4	12	19	marzo	2001
A792	BEREGUARDO	PV	0,5	214	11	dicembre	2000
A798	BERGOLO	CN	0,5	64	30	dicembre	2000
A843	BIANCO	RC	0,2	3	13	marzo	2001
A981	BORBONA	RI	0,2	12	31	marzo	2001
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,5	15	24	gennaio	2001
B048	BORMIDA	SV	0,4	125	20	novembre	2000
B083	BOSSICO	BG	0,3	12	7	febbraio	2001
B098	BOVALINO	RC	0,4	20	5	febbraio	2001
B160	BRESSANONE	BZ	0,2	13	28	gennaio	1999
B274	BURCEI	CA	0,4	12	29	marzo	2001
B287	BUSCEMI	SR	0,5	43	29	novembre	2000
B297	BUSSOLENO	TO	0,3	25	15	febbraio	2001
B351	GAGGIANO	SA	0,4	14	6	marzo	2001
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4	40	21	marzo	2001
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3	131	31	aprile	2001
B652	CAMPOROTONDO DO FIASTRONE	MC	0,2	9	24	febbraio	2001
B578	CANARO	RO	0,4	25	13	marzo	2001
B661	CAPIZZONE **non applica**	BG	**0**	**15**	**20**	**marzo**	**2001**
B724	CARAPELLE	FG	0,5	132	12	dicembre	2000
B818	CARPENETO	AL	0,2	2	12	marzo	2001
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2	26	14	marzo	2001
B937	CASARGO **non applica**	LC	**0**	**11**	**15**	**gennaio**	**2001**
B963	CASERTA	CE	0,4	936	28	dicembre	2000
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,2	27	23	febbraio	2001
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,2	6	8	febbraio	2001
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5	25	3	marzo	2001
C374	CAVALLASCA	CO	0,2	5	5	dicembre	2000
C414	CECIMA	PV	0,2	8	26	febbraio	2001
C422	CEGGIA	VE	0,4	20	14	marzo	2001
C558	CERVINO	CE	0,2	2	26	febbraio	2001
C559	CERVO	IM	0,2	38	23	febbraio	2001
C584	CETARA	SA	0,4	8	2	febbraio	2001
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5	13	26	settembre	2000
C695	CIMINA'	RC	0,2	fax	2	maggio	2002
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3	152	20	dicembre	2000

CODICE CATASTALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
C914	COMANO	MS	0,2	9	12	febbraio	2001
D016	CORNALBA **n.protocollo 425/02**	BG	0,2	**nota**	**19**	**marzo**	**2002**
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,2	2	12	febbraio	2001
D255	DAVAGNA	GE	0,5	26	26	gennaio	2001
D341	DONGO	CO	0,4	9	31	gennaio	2001
D373	DRUENTO	TO	0,2	116	23	dicembre	2000
D399	ELMAS	CA	0,2	24	5	aprile	2001
D684	FONTENO	BG	0,2	3	21	febbraio	2001
D494	FARA FILIORUM PETRI **non applica**	CH	**0**	**61**	**18**	**dicembre**	**2000**
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,2	180	6	dicembre	2000
D638	FLUMERI	AV	0,3	43	3	marzo	2001
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,4	8	31	gennaio	2001
D787	FRATTA TODINA	PG	0,2	13	30	gennaio	2001
D802	FRINCO	AT	0,2	13	12	febbraio	2001
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2	67	27	novembre	2000
D987	GERMIGNAGA	VA	0,2	8	23	marzo	2001
D991	GEROSA	BG	0,2	18	23	febbraio	2001
E161	GRECI	AV	0,2	16	6	marzo	2001
E200	GROSIO	SO	0,2	10	26	gennaio	2001
E287	IMBERSAGO	LC	0,3	2	10	gennaio	2001
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2	16	5	febbraio	2001
E472	LATINA	LT	0,4	120	1	marzo	2001
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2	6	23	febbraio	2001
E681	LONGONE SABINO	RI	0,1	18	15	marzo	2001
E777	MACCASTORNA	LO	0,2	nota/442	2	aprile	2002
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2	5	12	febbraio	2001
F041	MASSELLO	TO	0,1	1	10	gennaio	2001
F053	MATHI	TO	0,2	4	7	gennaio	2001
F109	MELISSANO	LE	0,2	53	2	luglio	2001
F140	MERCENASCO	TO	0,4	64	28	dicembre	2000
F193	MICIGLIANO	RI	0,5	10	24	marzo	2001
F206	MILAZZO	ME	0,4	51	2	maggio	2001
F263	MOENA **non applica**	TN	**0**	**nota**	**5**	**marzo**	**2002**
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,4	14	19	febbraio	2001
F337	MONCESTINO	AL	0,5	70	23	dicembre	2000
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2	10	27	febbraio	2001
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35	2	30	gennaio	2001
F676	MONTICIANO	SI	0,4	14	24	gennaio	2001
F720	MORENGO	BG	0,5	19	3	marzo	2001
F746	MORRO REATINO	RI	0,5	11	28	marzo	2001
M266	ORDONA	FG	0,4	7	20	marzo	2001
G136	ORTELLE	LE	0,5	24	29	dicembre	2000
G148	ORVIETO	TR	0,4	175	27	dicembre	2000
G211	PACHINO	SR	0,4	466	10	dicembre	1999
G259	PALAZZAGO	BG	0,1	72	19	dicembre	2000
G330	PARELLA	TO	0,2	76	16	dicembre	2000
G368	PASTURO	LC	0,4	3	6	febbraio	2001
G418	PEIA	BG	0,2	8	5	febbraio	2001
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,2	19	8	marzo	2001
G549	PIANCOGNO	BS	0,2	295	22	dicembre	2000
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2	40	29	dicembre	2000
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5	7	7	febbraio	2001
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,2	2	15	marzo	2001
G789	POLINAGO	MO	0,4	121	19	dicembre	2000
G839	PONTECURONE	AL	0,2	9	23	febbraio	2001
H198	RAVELLO	SA	0,2	48	23	marzo	2001

CODICE CATASTALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	ALIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,2	2	9	gennaio	2001
H497	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2	3	30	marzo	2001
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,2	6	3	maggio	2001
H472	RODDI	CN	0,2	85	26	novembre	2000
H490	ROGLIANO **non applica**	CS	**0**	**46**	**10**	**marzo**	**2001**
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2	29	27	gennaio	2001
H647	SABAUDIA **non applica**	LT	**0**	**4**	**15**	**gennaio**	**2001**
H659	SADALI	NU	0,2	9	22	febbraio	2001
H729	SALVE	LE	0,4	13	30	marzo	2001
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5	43	5	marzo	2001
H876	SAN GINESIO	MC	0,2	12	20	marzo	2001
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,4	298	28	dicembre	2001
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0,2	11	27	gennaio	2001
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,4	9/3	23	gennaio	2001
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5	41	29	dicembre	2001
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,2	36	22	marzo	2001
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,4	11	6	febbraio	2000
I314	SANTA VENERINA	CT	0,2	82	28	dicembre	2000
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4	80	30	marzo	2001
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,2	26	21	febbraio	2001
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5	7	23	gennaio	2001
I438	SARNO	SA	0,2	82	29	marzo	2001
H730	SAVOIA DELLA LUCANIA	PZ	0,2	9	29	febbraio	2001
I540	SCISCIANO	NA	0,2	11	31	gennaio	2001
I798	SOLERO	AL	0,3	84	30	dicembre	2000
I860	SORMANO	CO	0,2	10	14	marzo	2001
I879	SOVIZZO	VI	0,2	7	16	febbraio	2001
I673	SOVRAMONTE	BL	0,4	17	24	febbraio	2001
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2	2	16	marzo	2001
I936	STAITI	RC	0,4	12	14	marzo	2001
I978	STRIANO	NA	0,5	221	29	dicembre	2001
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,4	nota 1815	25	marzo	2002
L057	TARVISIO	UD	0,1	335	28	dicembre	2000
L063	TAURIANOVA	RC	0,4	31	20	marzo	2001
L083	TEANO	CE	0,2	51	25	gennaio	2001
L139	TERRUGGIA	AL	0,5	8	17	gennaio	2001
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4	11	28	marzo	2001
M287	TORRENOVA	ME	0,3	nota	25	marzo	2002
L282	TORRETTA **comunicato il 5.4.02 prot.3677.**	PA	0,5	40			2001
L304	TORTONA	AL	0,2	39	25	gennaio	2001
L314	TOSSICIA	TE	0,2	18	8	marzo	2001
L383	TREPUZZI	LE	0,4	67	13	marzo	2001
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,2	5	26	febbraio	2001
L403	TREVILLE	AL	0,2	1	1	febbraio	2001
L639	VALMONTONE	RM	0,3	41	21	dicembre	2000
L507	USCIO	GE	0,4	23	7	marzo	2001
L526	VACRI	CH	0,2	20	23	febbraio	2001
L577	VALGANNA	VA	0,2	2	22	gennaio	2001
L589	VALLATA	AV	0,4	30	6	marzo	2001
L644	VALPERGA	TO	0,4	10	21	gennaio	2001
L689	VARSI	PR	0,4	63	11	dicembre	2000
L748	VERCANA	CO	0,2	13	23	febbraio	2001
L900	VIGONZA	PD	0,4	16	19	gennaio	2001
M017	VILLASANTA	MI	0,4	5	25	gennaio	2001
M115	VOLLA	NA	0,2	11	25	marzo	1999
M203	ZUNGOLI	AV	0,4	28	21	febbraio	2001

02A05863

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandozinc»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 678 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: SANDOZINC.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Helath S.p.a., SS Varesina n. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti da 25 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035499019/M (in base 10), 11VC0C (in base 32);

(2x20) compresse effervescenti da 25 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035499021/M (in base 10), 11VC0F (in base 32);

(3x20) compresse effervescenti da 25 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035499033/M (in base 10), 11VC0T (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene 25 mg di zinco (come zinco solfato monoidrato 69 mg).

Eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma di limone, sodio ciclamato, sodio citrato, saccarina sodica.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione e confezionamento: Hermes Arzneimittel GmbH Hans Urmiller Ring, 52 - 82515 Wolfratshausen Germania.

Controllo e rilascio dei lotti:

Novartis Consumer Health GmbH Zielstatstrasse, 40 - 81379 Monaco Germania;

Novartis Consumer Health Gebro GmbH Bahnhofbichl 13 - 6391 Fieberbrunn Austria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati di deficienza di zinco che non possono essere corretti con una dieta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolectrazinco»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 679 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: BIOLECTRAZINCO.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg Kalb Str. 5-8 - 82049 Groβhesselohe Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035544016/M (in base 10), 11WQYJ (in base 32);

(2x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035544028/M (in base 10), 11WQYW (in base 32);

(3x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25 mg - A.I.C. n. 035544030/M (in base 10), 11WQYY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene: principio attivo: zinco 25 mg (come zinco solfato monoidrato 69 mg).

Eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma limone, sodio ciclamato, sodio citrato, saccarina sodica.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione, confezionamento e controllo: Hermes Arzneimittel GmbH Hans Urmiller Ring, 52 - 82515 Wolfratshausen (Germania).

Rilascio dei lotti: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 - 82049 Groβhesselohe Monaco (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati di deficienza di zinco che non possono essere corretti con una dieta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A5855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raia»

Estratto decreto n. 128 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede in Strada statale n. 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00885470062.

Medicinale: RAIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031857016 - «20 mg compresse sublinguali» 20 compresse;

A.I.C. n. 031857028 - «20 mg compresse sublinguali» 5 compresse.

È ora trasferita alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in Strada statale 156 km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben e Beben Clorossina».

Estratto decreto n. 129 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo n. 1 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 09810140153.

Medicinale: BEBEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022292066 - 0,025% crema tubo 30 g;

A.I.C. n. 022292080 - 0,1% crema tubo 30 g;

A.I.C. n. 022292116 - «0,1% emulsione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 022292142 - «0,1% gel» flacone 30 ml.

Medicinale: BEBEN CLOROSSINA.

Confezioni:

A.I.C: n. 022919029 - «0,025% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C: n. 022919043 - «0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C: n. 022919106 - «0,1% + 0,5% emulsione cutanea» 1 flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in Strada statale n. 156 km 50, Borgo San Michele - Latina, codice fiscale n. 04866591003.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infloran Berna»

Estratto decreto n. 157 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 - Como, con codice fiscale n. 00190430132.

Medicinale: INFLORAN BERNA.

Confezione: A.I.C. N. 024037018 - 20 capsule 0,25 g.

È ora trasferita alla società: Laboratorio Farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70 - Mede (Pavia), con codice fiscale n. 01108720598.

Con variazione della denominazione in: INFLORAN.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione, confezionamento e controllo da Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna (Berna - Svizzera) e da Istituto sieroterapico Berna (Tavernerio - CO) a Laboratorio farmaceutico S.I.T. specialità igienico terapeutiche S.l.r. con sede in via Cavour, 70 - Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progeffik»

Estratto decreto n. 159 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Effik S.A., con sede in Burospace 7 - Route De Gisy - 91571 Bievres (Francia).

Medicinale: PROGEFFIK.

Confezione: A.I.C. n. 035042011 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: Effik Italia S.p.a., con sede in via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo - Milano, con codice fiscale n. 03151350968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Effegyn»

Estratto decreto n. 160 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Unifarm S.p.a., con sede in via Provina, 3 - Frazione Ravina (Trento), con codice fiscale n. 00123510224.

Medicinale: EFFEGYN.

Confezione: A.I.C. n. 034432017 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Effik Italia S.p.a., con sede in via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03151350968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina»

Estratto decreto n. 161 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 73 - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: PIPERACILLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032982011\G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032982023\G - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g +1 fiala solvente 4 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Finmedical S.r.l, con sede in Vicolo Dè Bacchettoni, 1/A - Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Estratto decreto n. 162 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Shire Italia S.p.a., con sede in via Provinciale Lucchese, 70 - Sesto Fiorentino (Firenze), con codice fiscale n. 00643730419.

Medicinale: ELTAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033916014 - «50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033916026 - «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni.

È ora trasferita alla società: Scharper S.p.a., con sede in via Manzoni, 45 - Milano, con codice fiscale n. 09098120158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto n. 164 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 73 - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: SUCRALFATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 032885016\G - astuccio 40 compresse masticabili 1 g (sospesa);

A.I.C. n. 032885028\G - 30 bustine granulato sosp orale 1 g (sospesa);

A.I.C. n. 032885030\G - 30 bustine granulato sosp orale 2 g (sospesa).

È ora trasferita alla società: Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo Dè Bacchettoni, 1/A - Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto decreto n. 166 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.I.F.I. S.p.a., con sede in via Ercole Patti, 36 - Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, con codice fiscale n. 00122890874.

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Confezione: A.I.C. n. 028718017 - flac liof + f. solv. 5 ml + contagocce.

È ora trasferita alla società: Fidia Oftal S.p.a., con sede in Corso Italia 141 - Catania, con codice fiscale n. 03133360879.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05739

Modificazione dell'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progemox»

Estratto decreto n. 168 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l., con sede in via Baluardo La Marmora, 4 - Novara, con codice fiscale n. 01419800030.

Medicinale: PROGEMOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033290014 - «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033290026 - «5% polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Dei Giardini, 7 - Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentop»

Estratto decreto n. 174 dell'11 aprile 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FENTOP: A.I.C. n. 033166012 - «5% soluzione cutanea» flacone da 50 ml, rilasciata alla società O.P. Pharma S.p.a., con sede in via Torino, 51 - Milano, codice fiscale n. 11807680159.

È ora trasferita alla società: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6 - Milano, codice fiscale n. 02578030153.

L'autorizzazione del medicinale sopracitato viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica del medicinale «Ibifen», con attribuzione del nuovo codice di A.I.C., fermo restando la classificazione ed il prezzo.

Medicinale Ibifen:

A.I.C. n. 024994081 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 024994105 - «5% gel» 1 tubo 50 g;

A.I.C. n. 024994117 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 024994129 - «100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 024994156 - 6 fiale 100 mg + 6 fiale solv ev (sospesa);

A.I.C. n. 024994168 - «200 mg» 30 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 024994170 - 30 bustine granulato efferv 50 mg;

A.I.C. n. 024994182 - «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale im;

A.I.C. n. 024994194 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 6 fiale ev;

A.I.C. n. 024994206 - 6 fiale 100 mg + 6 fiale solv im (sospesa);

A.I.C. n. 024994218 0RUSFB (in base 32) - «5% soluzione cutanea» flacone da 50 ml.

I lotti del medicinale Fentop, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 033166012, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remotive»

Estratto decreto n. 176 del 16 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

Medicinale: REMOTIVE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033860014 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033860026 - «250 mg compresse rivestite» 60 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033860038 - «250 mg compresse rivestite» 100 compresse rivestite.

È ora trasferita alla società: Biofutura Pharma S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05582941000.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05732

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001).

Nel decreto del Ministro della difesa citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 6, comma 3, dove è scritto: «...di cui ai precedenti articoli *2 e 4*, ...», leggasi: «... di cui ai precedenti articoli *1 e 3* ...»;

all'art. 7, comma 3, dove è scritto: «... di cui al successivo art. *10*», leggasi: «... di cui al successivo art. *6* ...»;

all'art. 9, dove è scritto: «... ai sensi dei precedenti articoli *3 e 4*», leggasi: «... ai sensi dei precedenti articoli *2 e 3* ...».

02A05862

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 febbraio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute recante: «Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 13 marzo 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 2, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «... aree riservate *ed* operative ...», leggasi: «... aree riservate *od* operative ...», ed ancora al terzo rigo, dove è scritto: «... ubicati i comandi *è* gli organi di esecuzione ...», leggasi: «... ubicati i comandi *e* gli organi di esecuzione ...».

02A05864

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651111/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 5 4 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 1 4 *

€ 0,77